



COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL PASCOLO**

(Approvato con delibera di C.C. n. ³⁵ del 02-05-2017

- 1- La disciplina del pascolo fa riferimento alle Leggi dello Stato, in primis il R.D. n. 332/1928, R.P.V. (**regolamento polizia veterinaria**) approvato con DPR 320/54, nonché LEGGI Regione Campania, n.11/96 - art. 18, ancorchè a norme di organi di Polizia Veterinaria, non ultima O.M.(**ordinanza ministeriale**) 28/05/2015, Legge già Legge n° 1766 del 16/06/1927.
- 2- I soggetti che aderiscono alle attività allevatorie in regime di allevamento allo stato brado o semibrado, purchè recintato in terreni di appartenenza, nonché ad attività di pascolo vagante delle mandrie e delle *greggi purchè controllato, o monticazione* e viceversa *demonticazione* come pure alla **transumanza**, devono essere in regola con le norme relative alla gestione dei terreni in proprietà, fitto o "fida pascolo", ed il tutto regolarmente comunicato alla Autorità Competente del Comune di Baronissi per le previste autorizzazioni.
- 3- All'esercizio del pascolo, inoltre, nel territorio del Comune di Baronissi hanno diritto :
 - a) I cittadini residenti;
 - b) I cittadini non residenti purchè in regola con le norme di Polizia Veterinaria;
 - c) Tutti gli allevatori che, fatta richiesta, e riconosciuti in regola dai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, in uno agli organi di Polizia Municipale, saranno in grado di esibire atti di proprietà o di fitto dei terreni pascolivi.
- 4- Le superfici di pascolo sono estese anche alle aree demaniali in gestione al comune di Baronissi purchè ritenute idonee dal punto di vista idro-geologico ed ambientale.
- 5- Sono ammessi al pascolo in termini di proprietà, demaniali ed in "fida pascolo", animali della specie :
 - Bovina;
 - Equina;
 - Ovi-caprina con le prescrizioni di cui ad art. 7;
- 6- Il pascolo è vietato :
 - a) Sulle aree destinate a coltura agreste, salvo il fatto che le stesse non siano incolte da molto tempo;
 - b) Sulle aree in mutazione, siano esse demaniali o non;
 - c) Su aree attraversate da incendi come in Legge n.353 del 21/11/2000;
 - d) Su aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dalle Autorità preposte;
 - e) Su tutte le altre aree vietate con Leggi dello Stato o delle Regioni
- 7- Il pascolo nei boschi è vietato :
 - a) Alle capre in generale;
 - b) Agli ovini nei boschi cedui per anni 04 (quattro) dopo il taglio ed ai bovini ed equini per anni 06 (sei) dopo il taglio;
- 8- Il pascolo nei terreni pascolivi e regolamentato come segue :

- a) Il pascolo vagante o brado, cioè senza custode, può esercitarsi solo su terreno privato, in proprietà al conduttore degli animali, purchè idoneamente recintati a mezzo chiudente sicuro;
- b) I caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati.
- 9- E' consentito ed autorizzato il pascolo in terreni in "fida pascolo", purchè regolarmente documentato all'atto della formale richiesta di autorizzazione.
- 10- Non saranno autorizzati al pascolo proprietari, detentori, conduttori di animali di qualsiasi specie che hanno riportato condanne, anche se non ancora definitive, per causa di "piromania" o di pirateria in generale;
- 11- In caso di pascolo abusivo, non autorizzato, ed in assenza di comunicazione all'Autorità Competente del Comune di Baronissi, si procederà per legge alla comminazione delle sanzioni previste, di tipo amministrativo e penale in relazione ai casi in esame, nonchè allo sgombero dei siti abusivamente occupati, fino al sequestro, ove previsto e con il supporto di personale veterinario della ASL competente e degli organi di Polizia, degli animali finalizzato alla confisca facoltativa;
- 12- E' proibito ammettere al pascolo in termini di "fida pascolo" animali di proprietà di altri allevatori, non autorizzati, o non rientranti in contesto art.3 presente regolamento.
- 13- Non è consentito durante l'esercizio del pascolo il possesso di attrezzi atti a tagliare o danneggiare i siti concessi; ne è permesso adibire a custode degli animali al pascolo soggetti di età inferiore ad anni 16 (sedici), qualunque sia la consistenza dell'allevamento.
14. Tutti gli allevatori ammessi al pascolo a seguito precisa istanza, devono :
- a) Dichiarare, per iscritto, la specie ed il numero degli animali;
- b) Esibire documentazione veterinaria di scorta ai sensi delle norme vigenti in materia, ad attestare lo stato sanitario degli animali, a tutela della salute pubblica, degli animali e delle piante;
- c) Le greggi di pecore, per raggiungere i pascoli autorizzati dovranno transitare lungo percorsi espressamente individuati allo scopo, oggetto di richiesta di autorizzazione. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade. Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo. Dopo il transito delle greggi il proprietario degli animali dovrà procedere a porre in atto, con spesa a suo carico, adeguate operazioni di pulizia e disinfestazione dei percorsi e dei punti di abbeverata, se richiesta e motivata dell'ufficio di Polizia Municipale.
15. "*La fida pascolo*" nei terreni demaniali è individuata in allegata tabella descrittiva di particella forestale, dati catastali, superficie ed ettari concessi; con

distinzione in boschi e pascoli, con obbligo degli aventi "diritto di pascolo" solo sui demani ai quali la fida si riferisce;

16. Tutti gli allevatori, ammessi alla fida o comunque al pascolo autorizzato, devono essere muniti di libretto di pascolo vagante delle greggi - ovini e caprini; ai sensi del R.P.V. (Regolamento Polizia Veterinaria) approvato con DPR 320/54, mod. n. 8 art. 43, nonché della documentazione prevista con artt. 41 e 42 del R.P.V. approvato con DPR 320/54, per animali della specie bovina, nello specifico;

17. Tutti gli aventi diritto alle attività contemplate nel presente regolamento dovranno far pervenire, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto del Comune di Baronissi, indicando generalità, indirizzo, recapito, decorrenza della residenza, dichiarazione attività prevalente, registro di stalla, partita IVA, particelle catastale, numero di animali, specie degli animali ed inizio trasferimento degli stessi, onde consentire agli stessi Uffici Prescrizione dei richiedenti negli appositi registri;

18. In caso di domande/richieste pervenute in numero consistente, si procederà alla formazione di apposita graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni previste, tenendo conto :

- a) Residenza;
- b) Buona condotta civile e morale;
- c) Consistenza allevamento;
- d) Status sanitario dell'allevamento;

La graduatoria, a seguito delibera prodotta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio con elenco ammessi al godimento dei pascoli numero capi ammessi per specie, canone dovuto, zona pascolo assegnata, nel mentre uguale iter sarà seguito in caso di rifiuto; agli aventi diritto sarà rilasciata autorizzazione da esibire a tutti gli organi di controllo. Le violazioni degli artt. 12.15.16.17 .18 del presente Regolamento sono sanzionati con una somma da € 60.00 ad un massimo di €. 120.00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, applicando le norme di cui al Capo I della Legge n° 689 del 24/11/1981.

19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, e alle norme statali e regionali.

20. E' fatto divieto, comunque, di pascolo vagante degli animali senza controllo o conduzione da parte dell'allevatore o suo delegato idoneo allo scopo, ed in terreni non appositamente recintati.

21. E' vietato a chiunque delimitare o recintare la proprietà comunale senza autorizzazione, pena l'obbligo di eliminare il tutto, con comminazione delle sanzioni previste.

22. Si fa assoluto divieto di sosta, anche temporanea per motivi vari, di animali di qualsiasi specie, in terreni di proprietà, non pascolivi, ubicati in centro abitato, o nelle immediate vicinanze, come pure la costruzione negli stessi terreni di ovili, ricoveri o altro pertinente l'allevamento, in dispregio delle norme di igiene dei suolo e dell'abitato;

23- Quanto prescritto dagli artt. 14, 20, 21 e 22 sarà oggetto di sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del TUEELL, con possibilità di oblazione e pagamento in misura ridotta nell'importo di € 200.00, facendo salvo ulteriori attività di Polizia Giudiziaria con denuncia alla A.G.(Autorità Giudiziaria) in caso di reati riconducibili all'articolo 639 c.p., ovvero ad altri reati ravvisabili. In caso di reiterazione di violazioni degli artt. 14, 20 e 22 e, specificamente, alla commissione della terza violazione, sarà disposto il sequestro degli animali finalizzato alla confisca facoltativa degli stessi, applicando le norme di cui al Capo I della Legge n° 689 del 24/11/1981.

24- Tutto quanto previsto nel presente regolamento sarà oggetto di controlli e verifiche da parte degli organi della Polizia Locale (Municipale), nonché dei Carabinieri Forestali territorialmente competenti, con il supporto dei Servizi Veterinari della ASL competente, nonché, in caso di ravvisata necessità, con altre Forze di Polizia ed il supporto delle Guardie Ecozoofile volontarie.

25- Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto che lo approva, e si intende, pertanto, abrogata ogni precedente disposizione o deliberato che contrasti con quanto in presente atto/regolamento.